



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Socio Educativo

BANDO DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA

PREMESSA

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 193 del 21.2.2023 questa Amministrazione intende affidare in concessione mediante procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50) il servizio in oggetto a favore di persone anziane e/o disabili

INFORMAZIONI GENERALI

CIG: 968177015B

CPV: 85000000-9 "Servizi sanitari e di assistenza sociale"

NUTS: ITC4C

Ente Concedente: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo internet: www.sestosg.net.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Daniela Zappaterra, Responsabile del Servizio Anziani e Disabili.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel) accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/> conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del citato decreto e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente e in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *Electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma Sintel.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Sintel o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Sintel e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, alla sezione "Bandi di gara" nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Sintel sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma Sintel è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID*) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

DOCUMENTAZIONE DI GARA,

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Capitolato;
3. DGUE;
4. Patto di integrità.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica:

- sul profilo istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni, nella sezione "Bandi di gara", al seguente link:

<https://sestosg.net/documenti/tipologie-documento/pnrr/>

- sulla Piattaforma Sintel al seguente link:

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>.

Le istruzioni operative per accedere alla piattaforma Sintel e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nella sezione "Guide e Manuali" al seguente link:

<https://www.ariaspaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supperto/guide-e-manuali>

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La documentazione richiesta, redatta in italiano o corredata di traduzione giurata, deve pervenire esclusivamente mediante piattaforma Sintel, **a pena di esclusione**, entro:

ore 16:00 del giorno 22 marzo 2023

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva a pena di esclusione rispetto ad offerta precedente.

Non verranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Piattaforma Sintel non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo della documentazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto.

OGGETTO

La concessione comporta l'obbligo di provvedere alla gestione dei servizi di telesoccorso e teleassistenza idonei a fronteggiare situazioni di emergenza e nel contempo fornire prestazioni assistenziali 24 ore su 24 a favore di persone anziane e/o disabili residenti nel Comune di Sesto San Giovanni mediante le prestazioni e gli adempimenti accessori meglio specificati ai paragrafi 2 e 3 da Capitolato allegato.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa. La suddivisione in lotti comporterebbe, infatti, un aumento dei costi del personale deputato ai controlli amministrativi, di gara, contrattuali, esecutivi e contabili, ovvero, una dilatazione dei tempi per le verifiche, a parità di personale dedicato. Questo, in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

DURATA

La durata della concessione è prevista in **anni 3 (tre)**. L'avvio del servizio avverrà a seguito di formale comunicazione via PEC da parte della stazione appaltante.

L'affidamento sarà formalizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Sesto San Giovanni

IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'importo unitario posto a base di gara è pari a **Euro 170,00** più IVA al 22% quale tariffa annuale per ogni utente allacciato al servizio, fino ad un massimo di 100 utenti.

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore presunto stimato della concessione è così calcolato:

Tariffa annuale applicata all'utenza Euro 170,00 x n. utenti 100 x 3 anni di durata concessione = Euro 51.000,00.

Tale valore costituisce l'importo in relazione al quale il concorrente dovrà commisurare la sua offerta economica che, a pena di esclusione, dovrà essere inferiore al predetto importo.

Ai sensi del comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 il costo della manodopera viene individuato in Euro 84,00.

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo annuo in favore del concessionario è dato quindi dalla tariffa unitaria a carico di ogni utente del servizio ridotta dello sconto percentuale offerto dal concorrente per un massimo di 100 attivazioni.

Dal numero delle attivazioni totali previste, l'amministrazione comunale, per ciascun anno, dopo aver usufruito di quelle gratuite, potrà sostenere un costo per un importo massimo di Euro 1.360,00 più IVA al 22% corrispondente a n. 8 (otto) utenti in carico ai servizi sociali in situazione di grave disagio economico che non riescono a sostenere parte o tutta la tariffa.

ATTIVAZIONI GRATUITE

Il concessionario è tenuto a fornire all'amministrazione comunale almeno **5 (cinque)** attivazioni gratuite del servizio di telesoccorso e teleassistenza destinate agli utenti in carico al servizio sociale in situazione di grave disagio a cui si sommano quelle oggetto di eventuale offerta aggiuntiva.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trova applicazione l'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate.

La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso unico percentuale, sull'importo unitario posto a base di gara.

OPZIONI E RINNOVI

L'ente concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriori 36 (trentasei) mesi, per un importo totale pari a quello del valore della concessione, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L'ente concedente esercita tale

facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto di concessione, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, con una opzione di proroga di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. L'ente concedente esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato concessione, è pari ad Euro 110.500,02 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Tabella 1

Importo presunto per 3 anni (Euro)	Importo presunto per rinnovo(Euro)	Importo proroga tecnica (Euro)	Valore massimo presunto dell'appalto (Euro)
51.000,00	51.000,00	1.416,67	110.500,02

REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità si rimanda a quanto previsto al paragrafo 19 del capitolato allegato.

FACOLTA' DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il concorrente potrà richiedere chiarimenti sulla documentazione della procedura e sulle condizioni contrattuali in forma scritta da inviare unicamente tramite e-mail al seguente indirizzo: serv-contratti@sestosg.net

Per qualsiasi comunicazione, **terminate le operazioni di gara**, il concorrente dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata comune.sestosg@legalmail.it.

COMUNICAZIONI

Salvo quanto indicato nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Ente e l'operatore economico concorrente avverranno tramite la funzionalità "Comunicazioni di procedura" della piattaforma Sintel.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. F) del D. Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

Il soggetto aggiudicatario dovrà possedere i requisiti generali e di idoneità per tutta la durata dell'affidamento.

Il concorrente dovrà possedere, pena esclusione dalla gara, i requisiti di partecipazione di seguito indicati al momento del termine di presentazione dell'offerta.

Requisiti generali

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono possedere:

a) per le imprese: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) Per gli enti del terzo settore (ETS) regolare iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) o nei registri previsti dalle precedenti normative in relazione alla tipologia giuridica del soggetto concorrente;

c) per le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, nr. 381:

- I. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- II. iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle attività produttive e precisamente – se si tratta di cooperativa sociale – nella sezione “Cooperative a mutualità prevalente di diritto”, categoria “Cooperative Sociali”; tale iscrizione deve risultare da apposita menzione contenuta nel certificato C.C.I.A.A.

Requisiti di carattere tecnico-organizzativo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e a quanto indicato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2021, gli operatori economici oggetto di affidamento devono essere *“in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento relativamente alla gestione di servizi di telesoccorso e teleassistenza”*.

NB: il concorrente deve elencare tali esperienze analoghe compilando l'apposita dichiarazione prevista nella Domanda di partecipazione ovvero compilando il punto 1b), paragrafo C, Parte IV del modello DGUE ovvero mediante dichiarazione equipollente nella quale dovrà essere indicato:

- la tipologia (gestione di centri di accoglienza profughi);
- il periodo di svolgimento;
- il committente;

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorzata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti generali e di idoneità

I requisiti dovranno essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016 la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto previsto dell'art. 47 del medesimo decreto.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nell'allegato alla documentazione di gara "Domanda di partecipazione – Ausiliaria";
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, mediante comunicazione per iscritto del RUP, inviata tramite Piattaforma Sintel.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

SUBCONCESSIONE

In coerenza con la natura del servizio, non è ammessa la subconcessione del servizio oggetto della presente procedura.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente di **Euro 1.020,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del medesimo decreto;
- **una dichiarazione di impegno** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del citato decreto, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno **non** è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di viale Gramsci 11, Sesto San Giovanni – IBAN IT 34 C 01030 20700 000000264419.

In caso di bonifico il concorrente **deve** inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Si ricorda che, al fine di procedere all'incasso, la Tesoreria Comunale potrebbe porre in essere le dovute procedure espressamente previste dalla normativa antiriciclaggio in tema di verifiche occasionali fuori conto, secondo quanto previsto dalla Legge 197/2022, con conseguente allungamento dei tempi per il rilascio della ricevuta attestante il versamento effettuato;

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;

- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se, sia il Consorzio, sia la consorziata designata, posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, o la presentazione con importo inferiore a quello dovuto, nonché l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze in formato elettronico firmato digitalmente è consentito consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e dell'Operatore economico concorrente, entro e non oltre il termine delle **ore 12:00** del giorno **22 marzo 2023** mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni nei giorni non festivi di apertura verificandone gli orari sul portale www.sestosg.net

Il plico cartaceo di cui al paragrafo precedente dovrà recare la dicitura **"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA – Garanzia provvisoria"**.

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non previsto

ABILITAZIONE AL SERVIZIO FVOE

Le imprese interessate a partecipare alla presente procedura, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dall'art. 81 comma 1,2 del D. Lgs. 50 del 2016 e dalla deliberazione dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, devono preliminarmente registrarsi al servizio FVOE (*Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico*) accedendo al sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, "Servizi ad accesso riservato – FVOE" e ottenere per la presente gara – identificata attraverso il CIG di ogni lotto – seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione del "PassOE", cioè il documento che attesta che l'Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema FVOE.

SVINCOLO DALL'OFFERTA

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Secondo quanto già indicato nel paragrafo "Informazione generali" i concorrenti dovranno

predispone le due buste telematiche, seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel. I documenti contenuti nelle buste telematiche (amministrativa ed economica) dovranno essere presentati e sottoscritti secondo le modalità indicate al paragrafo successivo. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente **deve presentare**, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, il concorrente dovrà allegare la visura medesima o una dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato in Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo *step*, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione e inserire la documentazione amministrativa negli appositi *boxes* creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

A) Domanda di partecipazione

Da redigere preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare.

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete dotate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria;

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento (art. 89 del D. Lgs. 50/2016), ogni impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il documento "Domanda di partecipazione – Ausiliaria", allegando suddetto modello nel box relativo al DGUE.

B) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma Sintel dalla stazione appaltante secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione "C".

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
- 5) PASSOE dell'ausiliario.

Parte III – Motivi di esclusione;

Parte IV – Criteri di selezione;

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il DGUE deve essere sottoscritto secondo le modalità indicate al precedente punto **A)**.

C) Assolvimento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo per ciascuna "Domanda di partecipazione" (Euro 16,00 cadauna) e per "l'Offerta economica" (Euro 16,00 totali) dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello **F24** dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Codice fiscale e dati anagrafici: a cura del dichiarante

Il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare non devono essere compilati.

L'imposta di bollo dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato / raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 è una modalità indicativa ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato) in formato PDF. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

D) Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Sesto San Giovanni. La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

Nel caso di presentazione di fideiussione in formato cartaceo si veda quanto indicato al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA"

E) Dichiarazione di impegno

Documento rilasciato da un fideiussore verso il concorrente (sia nel caso di cauzione prestata mediante fideiussione sia nel caso di cauzione prestata in contanti) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Sono esentate unicamente le microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA".

F) [Eventuale] Certificazioni di qualità

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, copia delle certificazioni delle di cui all'art. 93, comma 7 del medesimo decreto che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

G) PassOE

Documento di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2021, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

H) Tracciabilità dei flussi

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) da produrre ai fini della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), solo dal consorzio medesimo.

I) Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

L) [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs.

82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Non prevista.

STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Il concorrente deve indicare, **a pena di esclusione**, direttamente sulla piattaforma Sintel quanto di seguito indicato.

1) nel campo "*Offerta economica*":

il ribasso unico percentuale sull'importo unitario posto a base di gara con un massimo di cinque decimali.

Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al quinto decimale. Non sono ammissibili offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

Il valore offerto sarà applicato ad entrambe le tipologie di tariffa di cui al precedente paragrafo "CORRISPETTIVO".

STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento dell'offerta economica, la piattaforma Sintel genererà automaticamente il "Documento d'offerta" in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti.

Il concorrente **è tenuto** a scaricare tale documento e sottoscriverlo digitalmente con le medesime modalità indicate al punto **A)** del paragrafo "STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA". Infine, **dovrà** essere effettuato l'*upload* del "Documento di offerta" sottoscritto digitalmente.

STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al termine della procedura l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si applica alla presente procedura l'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi

dell'art. 31 dello stesso decreto.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute per la verifica della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione del concorrente al procedimento e la successiva apertura dell'offerta economica inviata per via telematica avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune, in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei files inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

Tali sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che comunque saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Sintel.

Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50 del 2016 la Stazione Appaltante ha la facoltà, nel corso delle operazioni, di chiedere al concorrente, prima di ogni decisione, chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.

CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte l'Amministrazione procederà a idonei controlli, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d'ufficio le necessarie informazioni.

Essa potrà, per accelerare il procedimento, richiedere agli interessati di indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'amministrazione a seguito delle verifiche disporrà per l'aggiudicazione mediante Determinazione Dirigenziale.

Secondo quanto previsto all'art. 14 del capitolato, l'aggiudicatario è tenuto alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto verrà concluso avvalendosi di quanto consentito dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

PENALI

Le penali sono stabilite all'art. 22 del capitolato allegato.

RISOLUZIONE CONTATTUALE

Qualora il Comune accerti che l'esecuzione del contratto non proceda secondo le condizioni stabilite può fissare, con lettera di diffida, un congruo termine entro il quale il concessionario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto con comunicazione scritta al concessionario, con tutte le conseguenze di legge che tale risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno dell'aggiudicatario e fatta salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e quanto previsto al precedente comma 2, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- per rilevanti motivazioni di pubblico interesse
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inaffidabilità o insufficienza organizzativa o professionale nell'esecuzione degli interventi;
- accettazione, a qualunque titolo, di denaro dagli utenti o dalle loro famiglie o qualunque altra forma di sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della concessione;
- mancata consegna della copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi entro i termini previsti;

- impiego di personale non dipendente del concessionario (fatta eccezione per il personale Comunale appositamente destinato al servizio) o inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
- svolgimento di qualsiasi attività privata e quindi extracontrattuale presso persone in carico ai servizi da parte del personale del concessionario;
- eventuale subconcessione di attività oggetto del contratto ad altri soggetti;
- reiterate inadempienze agli obblighi relativi alla concessione;
- mancata osservanza, secondo le regole della normale correttezza, degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, assicurativo o previdenziale;
- utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui il concessionario sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti ad esso affidati;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- cessione del contratto a terzi;
- reiterata violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte del concessionario o del personale del concessionario adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 62/2013 nel caso di mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente – per le norme estensibili ai dipendenti, collaboratori o consulenti a qualunque titolo del concessionario;
- per nullità dovuta al mancato rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001;
- ulteriore inadempienza del concessionario dopo l'applicazione di 5 (cinque) penalità.

Nei casi sopra elencati il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile a decorrere dalla data della ricezione, da parte del concessionario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non pagherà la parte di corrispettivo relativo alle prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione della presente concessione, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

CODICI DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell'8 aprile 2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all'indirizzo:

<https://sestosg.net/tipologie-documento/regolamenti/>

i testi sopra citati, affinché l'impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di

trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n.445/2000.

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net;

Responsabile della protezione dei dati: rpdp@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Sesto San Giovanni, 3 marzo 2023

Il Responsabile del Procedimento
Daniela Roberta Zappaterra
[Firmato digitalmente]